

COMUNE DI SEDINI (SS)

**P. U. C.
PROCESSO DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA
- RAPPORTO AMBIENTALE -**

COMUNE DI SEDINI



GRUPPO DI LAVORO

- Assetto ambientale : Dott. Geol. Donatella Giannoni
Dott. Agr. Candido Maoddi
- Assetto storico-culturale : Dott. Nat. Fernando Antonio Altea
Dott. Fabio Fiori - Domenico Sanna
- Assetto insediativo : Dott. Ing. Silvia Putzolu
- Ambiti di paesaggio : Dott. Ing. Elena Demartis
- Marketing territoriale : Dott. Domenico Vargiu

TAVOLA

D

PER L' AMM/NE COMUNALE

IL COORDINATORE

Dott. Ing. Francesco Bosincu

DATA
FEBBRAIO 2012

ELABORATO

**REPORT PER LE PROBLEMATICHE DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI**

AGGIORNAMENTI
1° GIUGNO 2012
2°

**SEDINI
PAESE NELLA ROCCIA**



COMUNE DI SEDINI
Provincia di Sassari

Piano Urbanistico Comunale
in adeguamento al PPR e al PAI

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RAPPORTO AMBIENTALE

**ALLEGATO D : REPORT PER LE PROBLEMATICHE
DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI**

Giugno 2012

IL CAPOGRUPPO INCARICATO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

	IMPIANTI EOLICI
0	D.G.R. n° 22/32 del 21.07.2003: Linee guida di indirizzo e di coordinamento per la realizzazione di impianti industriali di energia da fonte eolica.
1	Con l'art. 18 della L.R. 29.05.2007, n° 2, si indicavano le seguenti regole.
1	In base alle indicazioni del PPR, la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retro industriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del PPR. E', altresì, consentito l'ampliamento, nei limiti quantitativi stabiliti dal Piano energetico ambientale regionale e con le modalità di cui al comma 2 o comma 3 degli impianti già realizzati.
2	La L.R. 07.08.2009, n° 3, all'art. 6, comma 8, recita: 8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Art. 18 (Energia rinnovabile – eolica) 1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retro industriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del PPR".
3	Con D.G.R. n° 28/56 del 26.07.2007 (poi modificata con la D.G.R. n° 3/17 del 16.1.2009), venne approvato uno "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art. 112 delle N.T.A. del PPR e art. 18 della L.R. 29.05.2007, n° 2) con allegata una carta in scala 1:200.000.
	PRECLUSIONI TOTALI
	In tale studio viene indicata la totale preclusione all'installazione degli impianti eolici nelle seguenti aree così come definite dalle N.T.A. del PPR:
	Art. 22: <u>Aree naturali e sub naturali</u>
	Art. 23: <u>Aree seminaturali</u> (caratterizzate da utilizzazione agro – silvo pastorale estensiva, boschi naturali, sugherete, boschi misti, pascoli arborati, macchie, garighe, praterie di pianura e montane secondarie, fiumi e torrenti e formazioni riparie parzialmente modificate, laghi di origine artificiale, ecc.).
	Art. 33: <u>Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate</u> , tra cui: - oasi permanenti di protezione faunistica e coltura; - aree gestite dall'Ente Foreste;
	Art. 38: Aree di ulteriore interesse naturalistico – Definizione
	<<1. Sono aree le cui risorse naturali necessitano di particolare tutela, che concorrono alla qualità paesaggistica del territorio, differenti rispetto alle aree di interesse naturalistico già istituzionalmente tutelate di cui all'art. 33, a quelle identificate ai sensi della L.R. n. 31/1989, ai S.I.C. e alle Z.P.S., di cui alla Direttiva Habitat 43/92 CEE.
	2. La R.A.S. in collaborazione con gli enti locali, provvede a individuare e delimitare cartograficamente le aree in questione. In particolare, esse comprendono alberi monumentali e relative aree di rispetto, aree agro-forestali speciali (oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto), colture terrazzate, anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione forestale storica, categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza indicate nell'Allegato 2, biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43 CEE e succ. mod., non individuati nell'ambito della rete "Natura 2000" della R.A.S. o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici.

	3. Rientrano tra le aree in questione le aree di notevole interesse faunistico e le aree di notevole interesse botanico e fitogeografico>>.
	Art. 48: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Definizione
	<<Nella categoria delle Aree, edifici e manufatti di valenza storico culturale rientrano:
	a. i beni paesaggistici, meglio specificati nell'Allegato 3 delle N.T.A. del PPR.
	b. i beni identitari, meglio specificati nell'Allegato 3.
	Art. 51: Aree caratterizzate da insediamenti storici tra cui:
	- i centri di antica e prima formazione - gli elementi dell'insediamento rurale sparso; stazzi.
	Altre preclusioni
	- aree su cui vige il vincolo idrogeologico; - aree con acclività superiore al 15%; - aree caratterizzate da rischio idraulico e/o da frana superiore a Hg1 e a Hg2.
	SENTENZA SULLE FINALITA' DELL'INTERESSE PUBBLICO
	Vietare l'installazione di un impianto eolico significa trasgredire a finalità di interesse pubblico, dettate a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto. Lo sviluppo di energia pulita ha una corsia preferenziale e l'impiego delle fonti rinnovabili non può essere frenato neanche dal ministero per i Beni culturali. A stabilirlo, è il Consiglio di Stato (sesta sezione, presidente Varrone, estensore Salemi), attraverso la sentenza n. 680, depositata in segreteria il 24 febbraio 2005.
	Consiglio di Stato – Sezione VI – Sentenza 24 febbraio 2005, n. 680
	Il provvedimento statale di annullamento dell'autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto deve prevalere, né può apoditticamente affermare che la realizzazione del progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, ma deve basarsi sull'esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall'autorità che ha emanato l'autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con la regola-cardine della leale cooperazione tra Stato e Regioni o con gli altri principi sulla legittimità dell'azione amministrativa. Sicchè dalla motivazione dell'autorizzazione si deve potere evincere che essa è immune da profili di eccesso di potere, anche per quanto riguarda l'idoneità dell'istruttoria, l'apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria.

	VINCOLI
	All'interno delle aree individuate come possibili quali siti per l'insediamento di impianti eolici devono essere rispettate le seguenti distanze:
	<ul style="list-style-type: none"> - <u>distanza della turbina dal perimetro dell'area urbana</u>: ml 500; - <u>distanza della turbina dal confine di proprietà di una tanca</u>: pari alla lunghezza del diametro del rotore (salvo diverso assenso scritto); - <u>distanza dalle strade prov. o nazionali</u>: superiore alla somma dell'altezza dell'aerogeneratore al mozzo e del raggio del rotore + un ulteriore 10%; - <u>distanza dell'elettrodotto dall'area urbana</u>: superiore a 1000 ml; - <u>distanza della sottostazione di smistamento e trasformazione in A.T.</u>: superiore ai 1000 ml dall'edificato urbano; - <u>distanza dai fiumi, corsi d'acqua, risorgive, cascate, ecc.</u>: almeno 150 ml; - regime anemologico: con velocità del vento superiore ai 5 m/sec misurata a 70 mt dal livello del terreno.
	OBBLIGHI secondo art. 5, comma 23, L.R. 07.08.2009, n° 3.
	Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale:
	<ul style="list-style-type: none"> - gli impianti industriali per la produzione di energia mediante sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di impatto ambientale, ovunque localizzati; - gli impianti eolici, con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di impatto ambientale secondo D.Lgs. n° 4/2008; - gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 KW sono considerati minieolici e non sono soggetti a VIA.
	Dalla L.R. 07.08.2009, n° 3, art. 5, riportiamo il 6° comma:
	6. Qualora le domande di rilascio siano eccedenti rispetto a quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e territoriale, è adottato un criterio selettivo, non discriminatorio, di valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il criterio di valutazione garantisce un uso sostenibile del territorio il cui consumo consenta per le comunità locali, di conseguire obiettivi di qualità socio-economici, ambientali e paesaggistici.
	Linee elettriche
	La progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne devono rispettare la legge n. 339 del 28.06.1986 e ss.mm.ii. ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21.03.1988. Gli elettrodotti devono anche rispettare la normativa regionale vigente, nonché:
	<ul style="list-style-type: none"> - ovunque possibile le linee MT devono seguire il percorso stradale; - tutti gli elettrodotti di nuova realizzazione devono essere obbligatoriamente interrati e posizionati ad almeno 1 m di profondità, opportunamente protetti, accessibili nei punti di giunzione e convenientemente segnalati; - le macchine di potenza superiore a 1000 kW devono essere dotate di trasformatore BT/MT all'interno della macchina; - il valore del campo elettromagnetico prodotto dagli elettrodotti non deve superare il valore previsto dalla legge quadro n. 36/2001 e ss.mm.ii. e dai decreti attuativi.
	Distanza reciproca fra le turbine e condizioni di rischio idrogeologico
	Al fine di garantire la massima efficienza del parco eolico, evitando l'insorgenza di mutue turbolenze fra gli aerogeneratori, si dovrebbe tener conto di una distanza minima fra gli stessi, pari a:
	<ul style="list-style-type: none"> - circa 5 volte il diametro del rotore nel caso di turbine posizionate lungo la direzione del vento predominante (direzione stimata e/o misurata come la più frequente); - circa 3 volte il diametro del rotore nel caso di turbine posizionate lungo la direzione perpendicolare a quella del vento predominante;

	- da 3 a 5 volte il diametro del rotore nel caso di tutte le altre direzioni.
	Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali
	Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a: <ul style="list-style-type: none"> - 300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00); - 500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale; - 700 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del PPR.
	DISPOSIZIONI VIGENTI
	Con la D.G.R. n° 10/3 in data 12.03.2010, la Giunta Regionale approvò un atto di indirizzo e le linee guida per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, decidendo:
	<ul style="list-style-type: none"> - di limitare l'installazione di impianti eolici nel territorio regionale, in quanto fortemente impattanti sotto l'aspetto paesaggistico – ambientale, ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda (autoproduzione e autoconsumo) e di riservare alla R.A.S. la partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico. Restano, tuttavia, procedibili le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente all'adozione della deliberazione; - di stabilire che devono essere privilegiate quelle istanze presentate da soggetti che siano operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che, oltre a garantire la gestione degli impianti realizzati per un ampio arco temporale, comprovino il possesso di capacità economico-gestionale ed imprenditoriale idonea, anche, a creare adeguate possibilità di sviluppo in riferimento alla filiera industriale connessa, dimostrando la capacità di inserirsi in una filiera produttiva (potenziandola) o di favorirne la nascita sul territorio regionale, nonché le conseguenti ricadute occupazionali; - di dare atto che in agricoltura: <ol style="list-style-type: none"> a) le autorizzazioni, previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che svolgono direttamente l'attività agricola o hanno la qualifica di soci di maggioranza negli organismi societari produttori; b) sono considerate “serre fotovoltaiche effettive” quelle con una capacità agricola adeguata, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto e per cui è verificabile il livello minimo dell'illuminazione media ($\geq 75\%$). Le predette produttività e illuminazione media sono condizioni essenziali. Il venir meno anche di una delle stesse determina la decadenza del titolo autorizzatorio.

AREE IDONEE PRESENTI NEL TERRITORIO DI SEDINI	
	Si considerano idonee ai fini della realizzazione di fattorie eoliche:
	<ul style="list-style-type: none"> - le aree relative al P.I.P.; - per impianti di potenza complessiva inferiore a 100 KW, con un numero totale di aerogeneratori non superiore a 3 unità, sono considerate idonee: <ul style="list-style-type: none"> – zone D come individuate dal P.U.C.; – aree di pertinenza di potabilizzatori, depuratori, ecocentri, impianto di sollevamento acque e attività similari; – aree compromesse quali ex discariche di rifiuti e cave dismesse (queste di sola proprietà pubblica).
	Risulterà obbligatoria la predisposizione di una <u>carta delle interferenze visive o dell'influenza visiva dell'impianto</u> , nonché una <u>visualizzazione tridimensionale dell'impianto</u>
	<p>Nel territorio di Sedini non vi sono “aree contermini alle grandi aree industriali, definite retro industriali, circoscritte entro una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro delle grandi aree industriali”.</p> <p>Per la regolamentazione del microeolico (fino a 3 KW) e del minieolico (fino a 30 KW poi portato a 60 KW) si richiamano le Linee Guida approvate con la citata D.G.R. n° 28/56 del 26.07.2007.</p>

IMPIANTI FOTOVOLTAICI	
	<p>Si condividono i nuovi indirizzi del PEARS (Piano energetico ambientale regionale Sardegna), approvati con D.G.R. n° 31/43 in data 20.07.2011.</p> <p>Già con precedente delibera n° 34/13 del 02.08.2006 erano stati definiti gli indirizzi del PEARS orientati a localizzare, come siti di installazione per gli impianti fotovoltaici, le zone compromesse o le aree industriali/produuttive esistenti. Difatti il piano recita: “(...) tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, devono essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il PPR.</p> <p>Fermo restando che risultano realizzabili in qualsiasi area gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettere b2) e b3) del D.M. 19.02.2007, alla luce delle indicazioni contenute nel PEARS sono da considerare ammissibili, ad accogliere impianti fotovoltaici, le seguenti aree:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> a. aree di pertinenza di potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque o di attività di servizio in genere; b. aree di pertinenza di stabilimenti produttivi nonché di imprese agricole, per i quali gli impianti integrano o sostituiscono l’approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione, così come definito all’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 16.03.1999, n. 79; c. aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti quali: PIP, ZIR, ASI; d. aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite esclusivamente da:
	d.1) perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del D.Lgs. n. 36/2003 (perimetrazione risultante dall’autorizzazione ex D.Lgs. n. 36/2003, art. 10, comma 2, lettera a);
	d.2) perimetrazioni di aree di cava dimesse, di sola proprietà pubblica.
	Al fine di regolamentare l’utilizzo di territorio, seppur industriale, occupato dagli impianti fotovoltaici, appare necessario stabilire un tetto massimo alla potenza installabile per le categorie d’impianto previste al punto c).
	Tale vincolo viene definito in termini di superficie lorda massima occupabile dall’impianto.
	<p>La possibilità di realizzare impianti fotovoltaici viene concessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai soggetti che realizzano impianti destinati, almeno per il 50%, all’autoconsumo, al fine di raggiungere l’obiettivo strategico del consolidamento del sistema produttivo delle aree industriali o a imprese che riattivano attività produttive interrotte in conseguenza di procedure concorsuali; b) ai soggetti gestori del servizio idrico multisettoriale o al soggetto gestore del servizio idrico integrato; c) nelle aree dismesse interessate da attività estrattiva, sia di prima categoria (aree minerarie) che di seconda (aree di cava), così come risultanti dal Piano delle Attività Estrattive i cui atti di indirizzo programmatico sono stati approvati con D.G.R. n. 37/14 del 25.09.2007.

<i>Oggetto: Stima delle superfici massime occupabili dall'installazione di impianti fotovoltaici all'interno delle aree industriali ed artigianali</i>			
Tipologia di area industriale	Superficie complessiva regionale stimata	Scenario previsto dalla D.G.R 59/12	
		Superficie complessiva disponibile all'installazione di impianti fotovoltaici	
Aree industriali di estensione inferiore ai 20 ha (*)	200 ha	10%	200 ha
Stima totale MW installabili (1 MW installabile ogni 1,5 ha)		300 MW	
(*) L'estensione delle aree industriali di estensione inferiore ai 100 ha è stata stimata dal confronto fra la perimetrazione delle aree industriali della cartografia allegata al Piano Paesaggistico Regionale e la Carta dell'Uso del Suolo, ed è dunque valutata a mero titolo indicativo.			
Con D.G.R. n° 10/3 in data 12.03.2010, si dava atto che in agricoltura:			
a) le autorizzazioni, previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che svolgono direttamente l'attività agricola o hanno la qualifica di soci di maggioranza negli organismi societari produttori; b) sono considerate "serre fotovoltaiche effettive" quelle con una capacità agricola adeguata, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto e per cui è verificabile il livello minimo dell'illuminazione media ($\geq 75\%$). Le predette produttività e illuminazione media sono condizioni essenziali. Il venir meno anche di una delle stesse determina la decadenza del titolo autorizzatorio.			

PEARS (Piano energetico ambientale regionale della Sardegna)	
INDIRIZZI E NORMATIVE	
1	D.G.R. n° 15/42 del 28.05.2003: Approvazione del PEARS 2002
2	D.G.R. n° 34/13 del 2.08.2006: Adozione del PEARS e approvazione delle linee guida per la VAS.
3	D.G.R. n° 17/31 del 27.04.2010: Approvazione del progetto Sardegna CO2
4	D.G.R. n° 25/40 del 1.07.2010: Approvazione delle Linee Guida per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (I.P.E.F.R.)
5	L.R. 17.11.2010, n° 15, art. 12: Approvazione della possibilità per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di realizzare nelle aziende agricole I.P.E.F.R. fino alla potenza massima di 200 KW su strutture appositamente realizzate ed in prossimità di altre strutture produttive con semplice DIA.
6	D.G.R. n° 43/31 del 6.12.2010: Conferimento mandato all'Ass. dell'Industria di avviare le attività dirette alla predisposizione di una nuova proposta di PEARS.
7	D.G.R. n° 31/43 del 20.7.2011: Approvazione della Direttiva di indirizzo politico per la redazione del PEARS.
8	D.G.R. n° 12/21 del 20.03.2012: L.R. n° 3/2009, art. 6, comma 7. Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche.

NORME SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	
INDIRIZZI E NORMATIVE	
1	D.G.R. n° 34/13 del 2.08.2006: “Approvazione del PEARS”
2	D.G.R. n° 28/56 del 26.07.2007: “Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici”
3	D.G.R. n° 30/2 del 23.05.2008: “Linee guida per l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio”
4	D.G.R. n° 59/12 del 29.10.2008: “Modifica e aggiornamento delle linee guida per l’individuazione degli impatti potenziali degli impatti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio”
5	D.G.R. n° 10/3 in data 12.03.2010: “Applicazione della L.R. n° 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Atto di indirizzo e linee guida (con definizione delle “serre fotovoltaiche effettive”).
6	D.G.R. n° 25/40 del 1.07.2010: Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti D.G.R. n° 10/3 del 12.3.2010 – Riapprovazione Linee Guida. L’allegato 4 disciplina nel dettaglio i “Criteri per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e i controlli”.
7	L.R. 17.11.2010, n° 15, art. 12: “Impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole.
8	D.G.R. n° 27/16 del 1.06.2011; Linee guida del Min. Sviluppo Economico 10.09.2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – Modifica D.G.R. n° 25/40 del 1.10.2010.
9	D.A. n° 1820/DecA/73 del 20.07.2010: Circolare esplicativa in materia di serre fotovoltaiche effettive.
10	D.G.R. n° 47/63 del 30.12.2010: Autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Modifica della D.G.R. n° 25/40 dell’1.7.2010.
11	D.G.R. n° 40/20 in data 6.10.2011: D.Lgs. 03.03.2011, n° 28, art. 6, comma 9. Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Serre fotovoltaiche (con estensione della PAS alle serre fotovoltaiche effettive di potenza nominale fino a 1 MW elettrico).
12	D.G.R. n° 12/21 del 20.03.2012: L.R. n° 3/2008, art. 6, comma 7, Piano di azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili.

NORME SUGLI IMPIANTI EOLICI	
INDIRIZZI E NORMATIVE	
1	D.G.R. n° 13/54 del 29.04.2003: Predisposizione linee guida e sospensione dell'esame delle richieste (Fino alla D.G.R. n° 22/32 del 2003 la sospensione non ha avuto effetto)
2	D.G.R. n° 22/32 del 21.07.2003: Linee guida di indirizzo e di coordinamento per la realizzazione di impianti industriali di energia da fonte eolica.
3	D.G.R. n° 31/7 del 27.07.2004: Revoca del bando per la valutazione preliminare delle proposte di realizzazione di impianti eolici.
4	Art. 18 della L.R. 29.05.2007, n° 2.
5	D.G.R. n° 28/56 del 26.07.2007 (poi modificata con la D.G.R. n° 3/17 del 16.1.2009), con allegato lo "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art. 112 delle N.T.A. del PPR e art. 18 della L.R. 29.05.2007, n° 2) con allegata una carta in scala 1:200.000.
6	D.G.R. n° 3/17 del 16.01.2009: "Modifiche allo "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici".
7	La L.R. 07.08.2009, n° 3, all'art. 6, comma 8, recita: 8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Art. 18 (Energia rinnovabile – eolica) 1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retro industriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del PPR".
8	D.G.R. n° 10/2 del 12.03.2010: "Realizzazione di impianti eolici off-shore nel mare antistante le coste della Sardegna.
9	D.G.R. n° 10/3 in data 12.03.2010: "Applicazione della L.R. n° 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Atto di indirizzo e linee guida.
10	D.G.R. n° 25/40 del 1.07.2010: Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti D.G.R. n° 10/3 del 12.3.2010 – Riapprovazione Linee Guida.
11	D.G.R. n° 47/63 del 30.12.2010: Autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Modifica D.G.R. n° 25/40 del 1.7.2010.
12	D.G.R. n° 27/16 del 1.06.2011: Linee guida del Min. Sviluppo Economico 10.09.2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – Modifica D.G.R. n° 25/40 del 1.10.2010.
13	D.G.R. n° 40/20 in data 6.10.2011: D.Lgs. 03.03.2011, n° 28, art. 6, comma 9. Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
14	D.G.R. n° 12/21 del 20.03.2012: L.R. n° 3/2008, art. 6, comma 7, Piano di azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili.
15	D.G.R. n° 23/18 del 29.05.2012: Realizzazione di impianti eolici off-shore nel mare antistante la Sardegna.

	TITOLI ABILITATIVI E ATTIVITA' LIBERE
	Impianti soggetti a DIA
	I seguenti impianti alimentati da fonti rinnovabili:
	<ul style="list-style-type: none"> a) gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW; b) gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW; c) gli impianti alimentati a biomassa di potenza nominale inferiore a 200 kW; d) gli impianti alimentati da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas inferiori a 250 kW; e) gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica inferiore a 100 kW,
	sono assoggettati alla disciplina della DIA (Denuncia di Inizio Attività), alla quale devono essere allegate eventuali autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità;
	f) gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedono l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, D.Lgs. 15 maggio 2008, n. 115, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della DIA, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e ss.mm., è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
	Pr interventi di incremento di efficienza energetica, in base a quanto definito dal Decreto 192/2005 articolo 2 comma 1 lettera c), si intendono esclusivamente quelle misure atte a minimizzare il consumo di energia necessaria per il fabbisogno dell'edificio in esame, come, ad esempio, impianti fotovoltaici in regime di "scambio sul posto" o di autoproduzione".
	Impianti soggetti ad autorizzazioni
	Art. 4 Regime giuridico delle autorizzazioni
	1. L'Autorizzazione Unica (A.U.), ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, è rilasciata dall'Amministrazione procedente a seguito di un procedimento cui devono essere sottoposti determinati progetti volti alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e di quanto espressamente previsto dalla normativa regionale per le diverse tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.